

# Adeguamento degli statuti entro il 16 dicembre 2019

## Ai soggetti costituiti entro il 16 marzo la legge garantisce un periodo di 9 mesi per allinearsi

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**

Il 16 marzo 2019 è entrata in vigore quella parte del Dlgs 14/2019 (il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii) inerente la nuova normativa in tema di revisione e controllo delle società a responsabilità limitata. La norma che individua il 16 marzo 2019 come data di entrata in vigore è contenuta nell'articolo 389, comma 2, Ccii.

Le nuove disposizioni in tema di funzioni di controllo nella Srl sono recate dall'articolo 379 Ccii, il quale modifica abbastanza profondamente l'articolo 2477 del Codice civile. Queste modifiche incidono in modo consistente sulla redazione degli statuti delle Srl.

### L'IMPATTO SULLE SRL

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di Srl devono ovviamente essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo 2019 in avanti.

Invece, per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, la legge consente di effettuare l'occorrente adeguamento statutario entro 9 mesi (vale a dire fino alla mezzanotte del 16 dicembre 2019). Pertanto:

- 1 fino al 16 dicembre 2019 gli statuti difformi rispetto alle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti (anche se si tratti di clausole statutarie confliggenti con norme inderogabili della nuova legislazione);
- 2 le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono disciplinate dalle nuove norme del Ccii fin dal 16 marzo 2019.

### IL SILENZIO DELLO STATUTO

Se lo statuto della Srl non stabilisca nulla in tema di controllo e revisione (oppure effettui un mero e generico rinvio alla legge), succedrebbe che:

a) non sarebbe possibile una nomina facoltativa dell'organo di controllo di gestione né del revisore, in quanto la legge (articolo 2477,

comma 1) presuppone che la nomina facoltativa avvenga sulla base di una apposita previsione statutaria;

b) in caso di nomina obbligatoria (articolo 2477, comma 3):

- i soci dovrebbero nominare, alternativamente, o un revisore o un sindaco unico (infatti, probabilmente, un organo di controllo è nominabile in composizione collegiale solo se lo stabilisce lo statuto);
- se sia nominato un sindaco unico, dovrebbe tuttavia essere nominato anche il revisore (in quanto, l'affidamento del compito di revisione al collegio sindacale è possibile solo se lo stabilisce lo statuto: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2);
- se sia nominato solo il revisore, egli svolge il controllo contabile, ma non il controllo della gestione.

### IL CONTROLLO FACOLTATIVO

Lo statuto della Srl può disporre che i compiti di controllo siano svolti anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per il loro obbligatorio svolgimento. Pertanto, in tal caso, nello statuto si può prevedere:

- 1 l'attivazione della sola funzione di revisione, affidandola a un revisore legale;
- 2 l'attivazione del solo controllo della gestione, affidandolo o a un sindaco unico o a un collegio sindacale;
- 3 l'attivazione sia della funzione di revisione (affidandola a un revisore) sia del controllo della gestione (affidandolo o a un sindaco unico o a un collegio sindacale);
- 4 l'attivazione sia della funzione di revisione sia del controllo della gestione, affidandoli entrambi o a un sindaco unico o a un collegio sindacale (il quale, in questa ipotesi, deve essere composto solo da revisori: articolo 2409-bis, comma 2).

### IL CONTROLLO OBBLIGATORIO

Per il caso in cui vi siano i presupposti per l'esercizio obbligatorio delle funzioni di controllo, nello statuto della Srl si può optare tra uno dei seguenti schemi:

- nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo della gestione) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo della gestione) e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2) e l'or-

gano sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2);

● nomina solamente del revisore (con il solo compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale.

È rimasta minoritaria nella prassi e negli orientamenti professionali la tesi secondo cui, in caso di nomina del solo revisore, a questi

competete anche il controllo di legalità (massima n. 124 dei notai di Milano): prevale la tesi che il revisore si limiti a svolgere il controllo contabile (documento di ricerca di Assirevi n. 172R; massima n. I.D.14 del notariato triveneto; massima n. 19 del notai della Campania).

Occorre rammentare che (articoli 16 e 19-bis del Dlgs 39/2010) negli «enti di interesse pubblico»

(compresi quelli soggetti a «regime intermedio»: si tratta di società quotate, banche, assicurazioni, Sim, Sgr, eccetera), nelle società controllate da detti enti, nelle società che controllano tali enti e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PRINCIPALI ORIENTAMENTI

### Alternativa tra organo monocratico e collegiale

È legittima la clausola statutaria di Srl che, per l'organo di controllo, preveda un'alternativa tra composizione monocratica e collegiale rimettendo la scelta ai soci al momento della nomina

- Cndcec, linee guida sul sindaco unico, norma 1.1
  - Cnn, studio d'impresa n. 113-2012/1
  - Consiglio notarile di Roma, massima n. 3
- Se lo statuto attribuisce ai soci la facoltà di nomina di un organo monocratico e collegiale, la scelta che i soci operano non è qualificabile come modificazione statutaria
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 124

### Capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa

La nomina dell'organo di controllo non dipende (più) dal valore nominale del capitale sociale

- Assonime, circolare n. 17/2015

### Composizione dell'organo di controllo

In mancanza di una diversa previsione statutaria, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo

- Consiglio notarile di Milano, massima n. 124
- Consiglio notarile di Roma, massima n. 3

### Composizione dell'organo di controllo collegiale

Quando l'organo di controllo è collegiale, esso si compone necessariamente di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

- Consiglio notarile di Milano, massima n. 124

### Collegialità dell'organo di controllo

È legittima la clausola statutaria di Srl che preveda la nomina del solo collegio sindacale quale organo di controllo

- Consiglio notarile di Roma, massima n. 3
- Cndcec, linee guida sul sindaco

unico, norma 1.1

Non è possibile la nomina dell'organo di controllo monocratico se lo statuto prevede solamente la nomina di un organo di controllo collegiale

- Consiglio notarile di Milano, massima n. 124
- Mise, nota 139507 del 18 giugno 2012
- Cndcec, linee guida sul sindaco unico, norma 1.1

### Nomina del sindaco unico non prevista in statuto

La clausola statutaria che preveda solo la collegialità dell'organo sindacale non è d'ostacolo alla nomina dell'organo di controllo monocratico qualora possa desumersi dallo statuto la volontà dei soci di non escludere l'applicazione del regime legale (e cioè la nomina dell'organo monocratico); ad esempio, la previsione di un voto di lista è espressione della volontà di nominare solamente un organo collegiale

- Consiglio notarile di Milano, massime 123 e 124
- Comitato notai del Triveneto, massima I.D.14

### Nomina di un organo di controllo con funzioni di revisione

È legittimo il cumulo delle funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale in capo al collegio sindacale (o al sindaco unico), purché detto cumulo sia previsto in statuto (e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato)

- Assirevi, documento di ricerca n. 172R

### Nomina di un revisore in alternativa all'organo di controllo

La legge (articolo 2477 del Codice civile) consente la nomina di un revisore in alternativa alla nomina dell'organo di controllo; in caso di nomina del solo organo di controllo, al medesimo compete unicamente il controllo di legalità (e anche il controllo contabile, se lo statuto prevede l'attribuzione del controllo contabile all'organo di controllo; altrimenti, la società deve nominare un revisore)

- Comitato notai del Triveneto, massima n. I.D.13
- Comitato notarile Campania, massima n. 19
- Assirevi, documento di ricerca n. 172R

### Opzione ai soci per l'affidamento dell'incarico di revisione legale

È legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci la facoltà di affidare, o meno, all'organo sindacale la revisione legale dei conti

- Consiglio notarile di Milano, massima n. 18
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 124

### Organo di controllo facoltativo: nomina e poteri

Nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, lo statuto può prevedere la nomina volontaria, da parte dei soci, di un sindaco unico o di un collegio sindacale e definirne liberamente i compiti e i poteri

- Comitato notarile del Triveneto, massima n. I.D.14
- Cndcec, linee guida sul sindaco unico, norma 1.1

### Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale

In mancanza dell'organo di controllo, la proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale compete all'organo amministrativo

- Comitato notarile della Campania, massima n. 19

### Sindaco supplente in caso di organo di controllo monocratico

Appare illegittima (ma la questione non è pacifica) la clausola statutaria che preveda la nomina di un sindaco supplente in caso di nomina, volontaria od obbligatoria, di un organo di controllo monocratico

- Cndcec, norme di comportamento del collegio sindacale, norme 1.1, 1.2, 1.6
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 123-124
- Mise, nota 180772 del 28 agosto 2012